

## **ART. \_\_\_\_\_ – CLAUSOLA RISERVATEZZA**

Ai sensi del Contratto, per "informazione confidenziale" si intende qualsiasi informazione comunicata da una parte (la "Parte Comunicante") all'altra (la "Parte Ricevente") e non accessibile al pubblico o a cui Parte Ricevente possa avere accesso in virtù del contratto e/o delle singole richieste che dovessero essere avanzate da una Parte nei confronti dell'altra in relazione all'esecuzione del Contratto.

La Parte Ricevente dovrà adottare la massima riservatezza con riferimento alle informazioni confidenziali e dovrà compiere ogni ragionevole sforzo al fine di proteggere le stesse da qualunque utilizzo, riproduzione, pubblicazione, comunicazione o distribuzione.

In particolare, \_\_\_\_\_ (Consulente/Fornitore) ha l'obbligo di mantenere il massimo riserbo sui dati e sulle informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza. \_\_\_\_\_ (Consulente/Fornitore) ha l'obbligo di non divulgare gli stessi in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione, a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e, comunque, per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

Tale obbligo, in capo a \_\_\_\_\_ (Consulente/Fornitore) sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto, non ricomprendendo i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

La Parte Ricevente dovrà tempestivamente comunicare alla Parte Comunicante ogni utilizzo o comunicazione non autorizzata di informazioni confidenziali di cui venga a conoscenza.

Ciascuna Parte si impegna a utilizzare le informazioni confidenziali di cui venga a conoscenza esclusivamente e limitatamente all'esecuzione del presente contratto, garantendo altresì che le informazioni confidenziali di cui dovesse venire a conoscenza vengano trasmesse esclusivamente agli amministratori, dipendenti, consulenti e altri soggetti, comunque tenuti al rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dal presente articolo, e che abbiano necessità di conoscere le stesse informazioni per le finalità di cui al presente contratto.

Ciascuna Parte si impegna a restituire o a distruggere le informazioni confidenziali dell'altra parte al termine del contratto. \_\_\_\_\_ (Consulente/Fornitore) si impegna a non comunicare in tutto o in parte, anche mediante riferimenti indiretti, l'esistenza del rapporto con LILT – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori dal Contratto e a non divulgare l'esistenza o il contenuto dello stesso. Nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione a gare e appalti, le Parti potranno citare i contenuti essenziali del contratto.

Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo resteranno in vigore per la durata del Contratto e fino a quando, e nella misura in cui, ciascuna informazione confidenziale non sarà divenuta di pubblico dominio per cause diverse dall'inadempimento di \_\_\_\_\_ (Consulente/Fornitore) alle obbligazioni poste a suo carico dal presente articolo.

\_\_\_\_\_ (Consulente/Fornitore) si impegna a fare sottoscrivere a tutti i dipendenti e/o coloro che presteranno la propria attività professionale in relazione al presente contratto un apposito accordo di confidenzialità che li vincoli al massimo riserbo sull'oggetto della loro attività nonché sulle informazioni relative a LILT – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori e/o al contratto.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, LILT – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che

\_\_\_\_\_ (Consulente/Fornitore) sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare a LILT.

Ciascuna Parte garantisce, per sé e per i rispettivi dipendenti e/o professionisti che saranno coinvolti nell'esecuzione del Contratto, di essere pienamente a conoscenza di tutti gli obblighi derivanti dal Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali e, in ogni caso, dalla normativa privacy applicabile.